

Iniziative di riforma costituzionale

21 ottobre 2021

Il 21 ottobre 2021 è stata pubblicata la [legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1](#) che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, abbassa **da 25 a 18 anni** l'età per eleggere i componenti del **Senato della Repubblica**.

E' la seconda legge di modifica della Costituzione approvata nel corso della XVIII legislatura. La prima, [legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1](#), modificando gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, ha **ridotto il numero dei parlamentari**. La legge è stata confermata dagli elettori nel **referendum popolare** tenutosi il 20 e 21 settembre 2020.

Sono inoltre in corso di esame parlamentare **diversi progetti di legge di modifica costituzionale**: in particolare, una proposta di legge che introduce la **tutela dell'ambiente** nella Costituzione, approvata in prima deliberazione, dal Senato (9 giugno 2021) e dalla Camera (12 ottobre 2021).

Sono in discussione la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (A.C. 2238); il progetto di modifica costituzionale - già approvato dalla Camera - che, integrando l'articolo 71 della Costituzione, introduce una particolare forma di iniziativa legislativa popolare "rinforzata" che può essere confermata attraverso il referendum popolare. E' anche oggetto di discussione la modifica l'articolo 75 della Costituzione, sul **referendum** abrogativo, con particolare riguardo al *quorum* richiesto per la sua approvazione (A.C. 1173). E' inoltre all'esame del Senato una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che abroga il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e una proposta di legge che dispone la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (A.S. 1825).

Modifiche in materia di elettorato per l'elezione del Senato

E' stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2021, la [legge costituzionale 18 ottobre 2021 n. 1](#), in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica.

Il provvedimento, che modifica l'art. 58, primo comma, Cost., **abbassa il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni**, uniformandolo a quello già previsto per la Camera dei deputati.

La Commissione affari costituzionali della Camera aveva iniziato l'esame in sede referente di alcune pdl costituzionali di iniziativa parlamentare nella seduta del 14 maggio 2019. Alcune proposte (AC. [1511](#), AC. [1647](#) e AC. [1826](#)) - attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione - intervengono sull' **elettorato attivo** del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni. Le proposte di legge costituzionali A.C. 1511 e A.C. 1647 modificano altresì le previsioni sull'elettorato passivo del Senato, di cui all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni. Con tali modifiche verrebbero uniformati i requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica a quelli già previsti per la Camera dei deputati. La proposta di legge A.C. [1873](#) interviene in materia di elettorato passivo per i due rami del Parlamento, stabilendo che sia esteso a tutti gli elettori di ciascuno di essi, cioè a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età per la Camera e a tutti quelli che hanno compiuto venticinque anni per il Senato.

Nella seduta del 25 giugno la Commissione Affari Costituzionali ha approvato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori che interviene solo sul primo comma dell'art. 58 Cost. e, quindi, sull'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica.

Nella seduta del 27 giugno 2019, la Commissione ha deliberato di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea, che ha approvato il provvedimento il 31 luglio 2019 e lo ha trasmesso al Senato.

Con riguardo all'iter svolto al Senato, il 15 gennaio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso

l'esame approvando un emendamento che prevede anche l'abbassamento dell'età minima per poter essere eleggibile a senatore da 40 a 25 anni. L'emendamento non è stato confermato dall'Assemblea del Senato che il 9 settembre 2020 ha approvato il disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.

Dossier

[Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12099/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-materia-elettorato-l-elezione-del-senato-della-repubblica-4.html>

[Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12504/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-materia-elettorato-l-elezione-del-senato-della-repubblica-3.html>

[Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-14011/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-materia-elettorato-l-elezione-del-senato-della-repubblica.html>

Tutela costituzionale dell'ambiente

Il 12 ottobre 2021 la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge di iniziativa parlamentare, già approvata in prima lettura dal Senato, volta ad inserire la **tutela dell'ambiente** tra i **principi fondamentali** della Costituzione ([A.C. 3156](#)).

La proposta di legge costituzionale si compone di **tre articoli**.

L'**articolo 1** della proposta di legge aggiunge un comma - il terzo - all'**articolo 9 della Costituzione**: al primo periodo, accanto alla tutela dell'**ambiente**, si attribuisce alla Repubblica la **tutela della biodiversità** e degli **ecosistemi**. Viene inoltre introdotto un riferimento espresso all'**interesse delle future generazioni**.

Viene inoltre inserito un **principio di tutela degli animali**, attraverso la previsione di una **riserva di legge statale** che ne disciplini le forme e i modi. Per la prima volta, con tale proposta di modifica, gli animali assumono rilievo costituzionale.

L'**articolo 2** introduce due modifiche all'**articolo 41 della Costituzione** in materia di **esercizio dell'iniziativa economica**.

La prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce che **l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente**, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

La seconda modifica riguarda il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la **possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica**, pubblica e privata, **a fini non solo sociali, ma anche ambientali**.

Si ricorda che la proposta di legge costituzionale C. 3156 è stata **approvata in prima deliberazione dall'Assemblea del Senato** in un testo unificato (S. 83 e abbinati) nella seduta del **9 giugno 2021**; la Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 29 luglio 2021, **senza** apportare **modificazioni** al testo approvato dal Senato.

La riduzione del numero dei parlamentari

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2020 è stata pubblicata la [legge costituzionale n. 1 del 2020](#) che prevede la **riduzione** del numero dei parlamentari: **da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi**. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un **numero**

minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a **tre** il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (**due** senatori) e della Valle d'Aosta (**un** senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita **di nomina presidenziale**, mentre non vengono apportate modificazione della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

L'art. 4 della legge costituzionale dispone che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del **primo scioglimento** o della **prima cessazione delle Camere** successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi **sessanta giorni** dalla predetta data di entrata in vigore".

Si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare, ai fini della prima deliberazione, è stata svolta alla Camera un'[indagine conoscitiva](#) con audizioni di esperti della materia della quale sono consultabili i resoconti stenografici e la documentazione depositata.

Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si è svolto - con esito favorevole - il **referendum costituzionale** sul testo di legge costituzionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. I risultati del **referendum** sono pubblicati sul [sito del Ministero dell'interno](#): 69,64 % favorevoli e 30,34% contrari.

In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, aveva convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l'indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del **referendum** popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale. Il DPR di indizione dei comizi elettorali è stato emanato il 28 gennaio 2020. Successivamente, il Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, in considerazione di quanto disposto con il DPCM 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, su proposta del Presidente del Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto il **referendum** popolare. Lo stesso giorno è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica che ha revocato il decreto del 28 gennaio (G.U. 6 marzo 2020, n. 57).

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del **referendum** costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

Successivamente, il decreto-legge 20 aprile 2020, che ha disposto il rinvio delle consultazioni elettorali previste per il 2020, ha previsto, a seguito di una modifica adottata nel corso dell'esame della Camera, l'applicazione del principio dell'**election day** anche ai fini dello svolgimento del **referendum** sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.

Infine, con il D.P.R. 17 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180) sono stati convocati i comizi elettorali per il 20 e 21 settembre 2020.

Parallelamente, il Parlamento ha approvato la [legge 27 maggio 2019, n. 51 in materia elettorale](#) che ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un **rapporto frazionario** la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati. Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale.

La legge 51 del 2019 ha previsto altresì (art. 3) una **delega al Governo** per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare "qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere". La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini. In tal caso la delega deve essere esercitata, ai sensi del suddetto art.

3, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge 51/2019 (che in gran parte richiamano quelli individuati dall'art. 3 della legge n. 165 del 2017).

A seguito della promulgazione della modifica costituzionale la delega legislativa è stata esercitata con il [decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha definito i confini dei collegi plurinominali ed uninominali](#).

Le infografiche che seguono evidenziano la variazione del numero dei deputati e dei senatori rispetto all'attuale attribuzione dei seggi a livello complessivo e per circoscrizione elettorale.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2020 è stata pubblicata la [legge costituzionale n. 1 del 2020](#) che prevede la **riduzione** del numero dei parlamentari: **da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi**. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un **numero minimo di senatori** per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a **tre** il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (**due** senatori) e della Valle d'Aosta (**un** senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita **di nomina presidenziale**, mentre non vengono apportate modificazioni della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

L'art. 4 della legge costituzionale dispone che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del **primo scioglimento** o della **prima cessazione delle Camere** successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi **sessanta giorni** dalla predetta data di entrata in vigore".

Si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare, ai fini della prima deliberazione, è stata svolta alla Camera un'[indagine conoscitiva](#) con audizioni di esperti della materia della quale sono consultabili i resoconti stenografici e la documentazione depositata.

Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si è svolto - con esito favorevole - il *referendum* costituzionale sul testo di legge costituzionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019. I risultati del *referendum* sono pubblicati sul [sito del Ministero dell'interno](#): 69,64 % favorevoli e 30,34% contrari.

In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, aveva convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l'indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del *referendum* popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale. Il DPR di indizione dei comizi elettorali è stato emanato il 28 gennaio 2020. Successivamente, il Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, in considerazione di quanto disposto con il DPCM 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, su proposta del Presidente del Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare. Lo stesso giorno è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica che ha revocato il decreto del 28 gennaio (G.U. 6 marzo 2020, n. 57).

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del *referendum* costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

Successivamente, il decreto-legge 20 aprile 2020, che ha disposto il rinvio delle consultazioni elettorali previste per il 2020, ha previsto, a seguito di una modifica adottata nel corso dell'esame della Camera, l'applicazione del principio dell'**election day** anche ai fini dello svolgimento del *referendum* sul testo di legge costituzionale che

dispone la riduzione del numero dei parlamentari.

Infine, con il D.P.R. 17 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180) sono stati convocati i comizi elettorali per il 20 e 21 settembre 2020.

Parallelamente, il Parlamento ha approvato la [legge 27 maggio 2019, n. 51 in materia elettorale](#) che ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un **rapporto frazionario** la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati. Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale.

La legge 51 del 2019 ha previsto altresì (art. 3) una **delega al Governo** per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare "qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere". La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini. In tal caso la delega deve essere esercitata, ai sensi del suddetto art. 3, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge 51/2019 (che in gran parte richiamano quelli individuati dall'art. 3 della legge n. 165 del 2017).

A seguito della promulgazione della modifica costituzionale la delega legislativa è stata esercitata con il [decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha definito i confini dei collegi plurinominali ed uninominali](#).

Le infografiche che seguono evidenziano la variazione del numero dei deputati e dei senatori rispetto all'attuale attribuzione dei seggi a livello complessivo e per circoscrizione elettorale.



CAMERA DEI DEPUTATI



SENATO DELLA REPUBBLICA



CAMERA DEI DEPUTATI

La riduzione
del numero di
parlamentari
a livello
territoriale



I DEPUTATI
DELLA CIRCOSCRIZIONE
ESTERO



SENATO DELLA REPUBBLICA

La riduzione
del numero di
parlamentari
a livello
territoriale



I SENATORI
DELLA CIRCOSCRIZIONE
ESTERO



Focus

[Le ordinanze della Corte costituzionale del 12 agosto 2020](https://temi.camera.it/leg18/post/la-sentenza-della-corte-constituzionale-del-12-agosto-2020.html)

<https://temi.camera.it/leg18/post/la-sentenza-della-corte-constituzionale-del-12-agosto-2020.html>

Dossier

[Riduzione del numero dei parlamentari](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12525/riduzione-del-numero-parlamentari-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12525/riduzione-del-numero-parlamentari-1.html>

[Riduzione del numero dei Parlamentari. Il testo di legge costituzionale e il referendum ex art. 138 della Costituzione](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13956/riduzione-del-numero-parlamentari-testo-legge-constituzionale-e-referendum-ex-art-138-della-costituzione.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13956/riduzione-del-numero-parlamentari-testo-legge-constituzionale-e-referendum-ex-art-138-della-costituzione.html>

[Base elettorale del Senato e riduzione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica](#)

La proposta di legge costituzionale ([A.C. 2238](#) Fornaro), presentata a seguito dell'approvazione parlamentare del testo di modifica costituzionale che riduce il numero dei deputati e dei senatori rispettivamente a 400 e 200, modifica in primo luogo il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione che, nella vigente formulazione, stabilisce che il **Senato** è eletto "a base regionale" – fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero – prevedendo che **sia eletto "su base circoscrizionale"**.

Finalità della proposta è quella di rimettere alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori al fine di assicurare la massima rappresentatività dei territori.

La proposta di legge modifica altresì il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, **riducendo da tre a due il numero dei delegati regionali** che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, riducendo così di un terzo il loro numero in proporzione analoga a quanto deciso per il numero dei parlamentari. Rimane invariata la disposizione che assegna alla Valle d'Aosta un solo delegato, così come il vincolo di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

L'**entrata in vigore** delle modifiche disposte dalla proposta di legge è condizionata all'entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero di parlamentari; nel caso in cui la conclusione dell'iter ex art. 138 Cost. della proposta di legge sia successiva, questa entrerebbe in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a seguito della promulgazione.

Inoltre, viene stabilito che la disposizione di riduzione del numero dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica si applica a decorrere della prima legislatura per la quale si applica la legge costituzionale di riduzione del numero di parlamentari.

Sulla proposta di legge costituzionale [A.C. 2238](#) la I Commissione ha svolto audizioni di esperti della materia nell'ambito dell'esame in sede referente (le memorie depositate sono disponibili a questo [link](#)).

Dossier

[Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12969/modifiche-agli-articoli-57-e-83-della-costituzione-materia-base-territoriale-l-elezione-del-senato-della-repubblica-e-riduzione.html>

Iniziativa legislativa popolare e referendum

La Camera ha approvato in prima deliberazione - al termine della discussione svolta in Assemblea dal 16 gennaio al 21 febbraio 2019 - la proposta di legge di legge costituzionale ([A.S. 1089](#)) che **modifica l'articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare, introducendo una procedura 'rinforzata' che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria.**

Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione

Il testo approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato:

- modifica l'articolo 71 della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare;
- modifica l'articolo 75 della Costituzione, nella parte in cui disciplina il *quorum* di deliberazione del referendum abrogativo;
- modifica la legge costituzionale n. 1 del 1953, là dove disciplina il vaglio preventivo di ammissibilità delle richieste di referendum condotto dalla Corte costituzionale;
- demanda ad una legge ordinaria da approvarsi a maggioranza qualificata, la disciplina di alcuni ulteriori profili relativi all'iniziativa legislativa popolare.

In particolare, il progetto di legge costituzionale introduce per l'iniziativa legislativa popolare una **procedura 'rinforzata'**, ossia tale da concludersi - al verificarsi di alcune condizioni - con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Questo, qualora l'iniziativa legislativa popolare sia sorretta da un numero di sottoscrizioni di almeno **500.000 elettori** e le Camere **non la approvano entro 18 mesi** dalla sua presentazione.

Nel caso in cui il **Parlamento**:

- **approva** il progetto di legge popolare, nel **medesimo testo** o con modifiche solo formali, **entro diciotto mesi** dalla sua presentazione non ha luogo la consultazione referendaria;

- **modifica sostanzialmente** quel progetto di legge, ed allora sono i "promotori" dell'iniziativa legislativa popolare a 'disporre' dell'ulteriore procedimento o accettando la deliberazione parlamentare modificativa o di contro chiedendo l'attivazione del referendum. In questo secondo caso, il *referendum* ha ad oggetto esclusivamente l'approvazione di quel progetto d'iniziativa popolare ed il testo è sottoposto a promulgazione se ottiene il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Nel caso di responso referendario di reiezione del progetto popolare - o di non raggiungimento del *quorum* - il disegno di legge approntato dal Parlamento è sottoposto a promulgazione.

E' al contempo oggetto di modifica il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione su **referendum abrogativo**, nella parte in cui richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, per l'approvazione (a maggioranza dei voti validamente espressi) della proposta soggetta a referendum abrogativo.

Il testo modifica il *quorum* di validità della consultazione referendaria richiedendo - in corrispondenza con quanto disposto con le modifiche all'art. 71 della Costituzione - **il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.**

E' infine integrata la legge costituzionale n. 1 del 1953, con l'attribuzione alla **Corte costituzionale** della competenza su un giudizio - di nuova previsione - di ammissibilità sul referendum previsto dalle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 71 della Costituzione ossia il referendum approvativo di progetto di legge d'iniziativa popolare sottoscritto da almeno 500.000 elettori.

E' al contempo prevista l'attribuzione alla Corte costituzionale di un **vaglio** (antecedente l'eventuale "rinuncia dei promotori") della proposta approvata dalle Camere di conformità con il novello articolo 71, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce le condizioni di ammissibilità del *referendum* approvativo, a partire dal rispetto della previsioni della Carta Costituzionale.

Il testo approvato dalla I Commissione in sede referente alla Camera

Il **testo approvato dalla I Commissione** - poi oggetto di modificazioni ed integrazioni da parte dell'Assemblea - prevedeva che quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata da almeno 500.000 elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione.

Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale.

Non è, inoltre, ammesso se la proposta è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto (il medesimo *quorum* viene esteso anche al *referendum* abrogativo di cui all'art. 75 Cost.).

Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi.

In tal caso "l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti".

Sull'ammissibilità del *referendum* giudica la Corte costituzionale. La Corte si esprime prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno 200.000 firme.

Il provvedimento demanda ad una legge di attuazione, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le

Camere ("legge rinforzata"), l'attuazione della nuova disciplina costituzionale, incluse le questioni relative all'ipotesi di concorso di più proposte di legge popolare, alle modalità di verifica delle coperture finanziarie previste anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, alle modalità di verifica sull'ammissibilità del *referendum* da parte della Corte costituzionale, nonché alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.

I principi della proposta di legge erano stati tratteggiati nel corso dell'[audizione](#) del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Fraccaro, sulle linee programmatiche, svolta nella seduta del 12 luglio 2018 presso le Commissioni riunite Affari costituzionali della Camera e del Senato.

Per approfondire, si rinvia al [dossier](#) predisposto per l'esame dell'Assemblea della Camera.

Nel corso della discussione in Assemblea sono stati approvati alcuni emendamenti presentati dalla Commissione che modificano alcune previsioni, con la finalità, evidenziata dalla relatrice nel corso dell'iter parlamentare, di tenere conto del dibattito svolto nel corso dell'esame in sede referente e delle audizioni svolte.

Dossier

Iniziativa legislativa popolare e referendum

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11447/iniziativa-legislativa-popolare-e-referendum-1.html>

Elezione diretta del Presidente della Repubblica

La proposta di legge costituzionale [A.C. 716](#) Meloni ed altri reca una serie di modifiche alla parte II della Costituzione introducendo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ridefinendo il ruolo del Capo dello Stato, cui viene attribuita la direzione della politica generale del Governo, di cui è responsabile. La proposta di legge introduce inoltre l'istituto della sfiducia costruttiva, prevedendo che la mozione di sfiducia debba indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.

Dossier

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12708/modifiche-alla-parte-ii-della-costituzione-concernenti-l-elezione-diretta-del-presidente-della-repubblica.html>

Quorum di approvazione delle leggi elettorali

Sono all'esame della camera le proposte di legge cost. A.C. 2244 Forciniti e A.C. 2335 Giorgetti, volte a stabilire che per l'approvazione delle leggi elettorali per la Camera e per il Senato sia richiesto un *quorum* qualificato, pari alla maggioranza assoluta per la proposta A.C. 2335 e alla maggioranza dei due terzi per la proposta C. 2244.

La proposta di legge cost. A.C. 2244 Forciniti integra l'articolo 72 della Costituzione che disciplina la procedura di esame parlamentare dei disegni di legge, nell'ambito della sezione II del Titolo I della parte seconda della Costituzione. La proposta di legge cost. A.C. 2335 Giorgetti inserisce invece un nuovo articolo 59-*bis*, nella sezione I del Titolo I della parte seconda della Costituzione, che segue alle previsioni costituzionali che riguardano la modalità di elezione della Camera (art. 56), del Senato (art. 57-59). Finalità della modifica costituzionale proposta è quella, posta in evidenza nelle relazioni illustrative, di consentire l'effettiva e ampia convergenza sulle regole della competizione elettorale, evitando che si proceda alla modifica della disciplina elettorale in prossimità delle scadenze elettorali.

La proposta di legge cost. A.C. 2335 Giorgetti aggiunge inoltre che le leggi per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato devono essere votate dalle Camere "a scrutinio palese".

La pdl A.C. 2335 prevede inoltre che le modifiche alla legge elettorale trovino applicazione a partire dalla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data dell'approvazione. Nella relazione illustrativa si evidenzia come il principale scopo dell'intervento di modifica costituzionale risieda nell'esigenza di evitare di procedere con eccessiva frequenza, e spesso a ridosso delle tornate elettorali, alla modifica delle leggi elettorali.

Dossier

Introduzione dell'articolo 59-bis della Costituzione, in materia di approvazione ed efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13648/introduzione-articolo-59-bis-della-costituzione-materia-approvazione-ed-efficacia-leggi-l-elezione-della-camera-deputati-e-del.html>

Abolizione del CNEL

Si è concluso l'esame da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato della proposta di legge [A.S. 1124](#), di iniziativa parlamentare, che abroga l'articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La Commissione ha approvato un emendamento volto ad abolire effettivamente il CNEL e non soltanto a abrogare l'articolo 99 della Costituzione. Tale organo dunque verrebbe così oltre che privato del suo fondamento costituzionale, come previsto del progetto di legge iniziale, ma anche soppresso dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale.

Nella seduta del 17 luglio 2019 l'Assemblea del Senato ha avviato l'esame del provvedimento.

Dossier

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12075/abrogazione-articolo-99-della-costituzione-consiglio-nazionale-economia-e-del-lavoro.html>

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale

Il 26 maggio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale di iniziativa parlamentare recante "Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione" ([A.S. 1825](#)). Il progetto si compone di due articoli:

- l' art. 1 - mediante l'inserimento dell'art. 116 - bis - costituzionalizza il sistema delle Conferenze , quale sede privilegiata in cui dare attuazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali e, pertanto, in cui "promuovere accordi e intese tra i livelli di governo";
- l' art. 2 modifica l'art.117 al fine di introdurre una clausola di supremazia che consente alla legge statale di "disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva" qualora ciò sia richiesto dalla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero dalla tutela dell'interesse nazionale.

Dossier

Senato della Repubblica - Servizio Studi

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale (AS 1825) n°1154601

<https://temi.camera.it/dossier/index.html/senato-della-repubblica-servizio-studi-costituzionalizzazione-del-sistema-conferenze-e-introduzione-della-clausola-supremazia.html>

Il referendum per l'istituzione di nuove regioni e per le variazioni territoriali degli enti locali

Il 23 settembre 2020 il Senato ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale [A.S. 1642](#) è diretto a modificare l'art.132 della Costituzione con riferimento al *quorum* per la validità del *referendum* relativo alla proposta di fusione di regioni, di creazione di nuove regioni, nonché di distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione.

Il disegno di legge costituzionale novella l'articolo 132 introducendo un *quorum* strutturale per la validità dei *referendum* relativi all'istituzione di nuove regioni (primo comma) o alle variazioni territoriali di enti locali (secondo comma) e, contestualmente, riducendo il *quorum* funzionale. La finalità, come si legge nella relazione illustrativa, è quella di assicurare un'omogeneità con quanto disposto, in termini di *quorum*, all'art.75 in relazione ai *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. Nella formulazione attuale dell'art.132, è previsto un *quorum* funzionale corrispondente alla maggioranza delle popolazioni interessate, che è talmente elevato da assorbire il *quorum* strutturale o costitutivo, pari al numero minimo di partecipanti al *referendum* affinché lo stesso sia ritenuto valido.

Nello specifico, ai sensi del provvedimento in commento, le proposte di variazione territoriale ex art. 132 sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In altri termini, a differenza di quanto stabilito dal testo vigente, con la modifica recata dal disegno di legge costituzionale il risultato referendario favorevole alla variazione territoriale potrebbe essere ottenuto qualora si registri una partecipazione della maggioranza degli aventi diritto (*quorum* strutturale) e, contestualmente, una prevalenza dei favorevoli rispetto ai contrari (*quorum* funzionale), ben potendo i primi essere in numero inferiore rispetto alla maggioranza degli elettori.

Il programma del Governo in materia di riforme istituzionali

La [Nota di aggiornamento del DEF 2018](#) dedica un specifico paragrafo al **programma di riforme istituzionali** che il Governo intende attuare.

L'obiettivo del programma di **riforme costituzionali** richiamato nella Nota di aggiornamento consiste nel "miglioramento della qualità delle decisioni", da realizzare attraverso due percorsi:

- l'ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica
- il miglioramento dell'efficacia dell'attività del Parlamento.

Il programma, nel dettaglio, prevede quattro linee di intervento:

- il potenziamento degli istituti di democrazia diretta, riconoscendo maggiori responsabilità decisionali ai cittadini, in particolare attraverso:
 - il rafforzamento dell'iniziativa legislativa popolare (con l'introduzione del **referendum propositivo**)
 - l'**eliminazione del quorum** strutturale nel **referendum abrogativo**
 - la semplificazione degli adempimenti per la **raccolta delle firme**
- la **riduzione del numero dei parlamentari**, con la diminuzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200
- la soppressione del **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)**
- l'introduzione del **ricorso diretto alla Corte costituzionale** sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di **elezioni** e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento.

Si tratta di interventi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (con delega anche alle riforme istituzionali ai sensi del DPCM 27 giugno 2018) ha illustrato nel corso della audizione sulle linee programmatiche presso le Commissioni riunite affari costituzionali di Camera e Senato (sedute del [12 luglio](#) e [24 luglio 2018](#)). Il ministro, in quella occasione ha fatto riferimento anche ad altre riforme quali il rafforzamento del mandato elettorale, la modifica del primo comma dell'art. 117, primo comma, nella parte che assoggetta la potestà legislativa di Stato e regioni ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'incentivazione degli strumenti di democrazia diretta anche a livello regionale e locale, il miglioramento della qualità delle leggi.

Un'altra priorità indicata nel NADEF consiste nel completamento dei percorsi avviati dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nel 2017 in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

Il percorso delle riforme costituzionali nella XVII legislatura

Il percorso delle riforme costituzionali - al centro del dibattito politico-parlamentare fin dalla fine degli anni '70 - è ripreso pochi giorni dopo la seduta iniziale della XVII legislatura con la costituzione, da parte dell'allora **Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano**, di due **Gruppi di lavoro** sui temi istituzionali e sui temi economico-sociale ed europei, che hanno concluso i propri lavori con le relazioni finali trasmesse il 12 aprile 2013.

E' seguita l'approvazione, da parte dell'Assemblea della **Camera** e del **Senato**, di **atti di indirizzo** al Governo per l'avvio delle riforme costituzionali; tali mozioni, approvate nella seduta del **29 maggio 2013**, prendevano atto dell'intendimento dell'Esecutivo di avvalersi di una commissione di esperti per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale e di estendere il dibattito sulle riforme alle diverse componenti della società civile, anche attraverso il ricorso a una procedura di consultazione pubblica. La **Commissione di esperti**, che fu istituita dall'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta l'11 giugno 2013 e denominata Commissione per le riforme costituzionali, concluse i propri lavori con una **Relazione finale** trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 affrontando, sotto diversi aspetti, i principali argomenti oggetto di possibile riforma, a partire dal superamento del bicameralismo paritario. Seguì la presentazione da parte del Governo di un **disegno di legge costituzionale**, poi esaminato dal Parlamento, volto all'istituzione di un **Comitato parlamentare** per le riforme costituzionali cui erano conferiti poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali.

Successivamente, con il governo presieduto da **Matteo Renzi**, l'Esecutivo ha presentato – l'8 aprile 2014 – un **disegno di legge di riforma costituzionale** che, dopo un *iter* durato circa due anni, è stato approvato dal Parlamento

([Lavori parlamentari: sintesi e sedute](#)).

Il **testo di riforma costituzionale**, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016, disponeva, in particolare, il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, l'eliminazione dal testo costituzionale del riferimento alle province e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il 4 dicembre 2016 si è svolto il *referendum* popolare confermativo su tale testo di legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; il risultato della votazione non è stato favorevole all'approvazione della legge costituzionale. Sulla base dei [dati del Ministero dell'interno](#), i votanti, compresi gli italiani all'estero, sono stati il 65,47% degli aventi diritto (33.243.845 votanti su 50.773.284 elettori), il 68,48% in Italia e il 30,74% all'estero. I no all'approvazione della legge sono stati pari al 59,11%, mentre i sì al 40,89% dei voti validi.

In base all' [art. 138 della Costituzione](#) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a **referendum popolare** quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

In seconda deliberazione il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione; la Camera dei deputati lo ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 voti contrari (quindi, entrambe le Camere, hanno approvato il testo, in seconda deliberazione, **a maggioranza assoluta dei componenti**).

L'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, con l' [ordinanza del 6 maggio 2016](#), ha dichiarato conformi alle norme dell'art. 138 Cost. e della [legge 25 maggio 1970, n. 352](#) quattro distinte richieste di *referendum* sul testo di legge costituzionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016 presentate presso la cancelleria della Corte di Cassazione:

- il 19 aprile 2016 dai deputati Occhiuto ed altri;
- il 20 aprile 2016 dai senatori Crimi ed altri;
- il 20 aprile 2016 dai deputati Rosato ed altri;

- il 3 maggio 2016 dai senatori Zanda ed altri.

Con la medesima ordinanza l'Ufficio ha dichiarato la legittimità del seguente quesito referendario: «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?».

Successivamente, con l' [ordinanza del 4 agosto 2016](#), l'Ufficio centrale per il *referendum* ha ammesso, con il medesimo quesito, anche la richiesta di *referendum* presentata dal prescritto numero di elettori il 14 luglio 2016. Quindi, con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 è stato indetto il *referendum* popolare confermativo previsto dall'art. 138 della Costituzione, emanato a seguito della [deliberazione del Consiglio dei ministri](#) del 26 settembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia. I relativi comizi sono stati convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016 (D.P.R. pubblicato nella [G.U. 28 settembre 2016, n. 227](#)).

Focus

[Il progetto di riforma approvato nella XVII legislatura](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/il_progetto_di_riforma_approvato_nella_xvii_legislatura.html

[Il superamento del bicameralismo paritario nelle proposte di riforma](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/il_superamento_del_bicameralismo_paritario_nelle_proposte_di_riforma.htm
